



# *Fondo Solidarietà*

**PREGOLAMENTO ELETTORALE**

PARTE INTEGRANTE DELLO STATUTO SOCIALE FONDE DI SOLIDARIETA'

## **REGOLAMENTO ELETTORALE**

### **FONDO DI SOLIDARIETA'**

#### **ART. 1 - PREMESSA**

Il presente Regolamento, a norma di quanto disposto dall'articolo 19 dello Statuto sociale del FONDO DI SOLIDARIETÀ, disciplina le norme applicative per la nomina dei componenti degli organi sociali del FONDO DI SOLIDARIETÀ, e stabilisce la composizione ed il funzionamento della Commissione elettorale preposta all'organizzazione ed all'esecuzione dell'iter elettorale.

Il Regolamento elettorale può essere modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci nei modi e con le maggioranze previste dall'art. 16 dello Statuto del FONDO DI SOLIDARIETÀ.

Su qualsiasi controversia, quesito o contestazione, come pure su quanto non previsto sul presente regolamento, nonché sulla sua interpretazione, applicazione ed esecuzione, decide l'organismo elettorale nominato dall'Assemblea dei Soci.

#### **ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI**

Le elezioni per il rinnovo dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, si svolgono secondo le modalità stabilite dal presente documento, che costituisce parte integrante dello Statuto sociale del FONDO DI SOLIDARIETÀ.

#### **ART. 3 - COMMISSIONE ELETTORALE: NOMINA**

L'Assemblea dei Soci per la nomina della Commissione elettorale deve essere convocata dal Consiglio Direttivo non oltre il termine di 90 (novanta) giorni prima della scadenza del mandato degli organi sociali.

I componenti della Commissione elettorale, dovranno essere in numero pari almeno a 7 (sette) più altrettanti supplenti, eletti fra i Soci presenti all'Assemblea che hanno manifestato la volontà a rivestire tale incarico, previo accertamento da parte del Segretario del FONDO DI SOLIDARIETÀ dei requisiti richiesti per la legittima partecipazione all'adunanza, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale. Spetta all'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, aumentare o diminuire il numero dei componenti della Commissione elettorale in rapporto al numero dei Soci aventi diritto al voto. Non è ammesso il voto per delega per la nomina dei componenti della Commissione elettorale.

I Soci nominati all'interno della Commissione devono essere individuati fra tutti gli associati che non intendono candidarsi alle consultazioni elettorali. I Commissari hanno l'obbligo di assumere nell'adempimento delle loro funzioni un comportamento diligente e trasparente, a tutela della regolarità dell'iter elettorale.

Qualora il Consiglio Direttivo risulti inadempiente a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo, l'Assemblea dei Soci per la nomina della Commissione elettorale deve essere convocata dal Collegio dei Revisori non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del mandato degli organi sociali.

#### **ART. 4 - PRESIDENTE COMMISSIONE ELETTORALE**

La Commissione elettorale deve essere convocata dal più anziano dei suoi componenti entro 7 (sette) giorni dalla nomina presso la sede sociale del FONDO DI SOLIDARIETÀ per eleggere al suo interno un Presidente, che coordina e rappresenta l'organismo e risponde dell'inosservanza delle prescrizioni statutarie e dei regolamenti interni, nonché dell'unicità e dell'autenticità delle schede elettorali.

Nella stessa occasione il Presidente della Commissione elettorale nomina, tra i componenti dell'organismo, un Vice Presidente che lo sostituirà in caso di assenza o impedimento e un Segretario a cui spetta il compito di convocare le riunioni della Commissione stessa e redigerne i relativi verbali, nonché stilare i verbali delle operazioni elettorali, assistere il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, partecipare alla redazione delle tabelle di scrutinio durante le operazioni di spoglio dei voti, raccogliere gli atti da allegare ai verbali, confezionare e conservare le urne contenenti i verbali stessi e tutti gli atti relativi alle operazioni svolte, fino a quando saranno depositati agli atti dell'associazione.

La Commissione così costituita, sovrintende ed organizza le elezioni attenendosi alle disposizioni del presente regolamento. Espletate le proprie mansioni, la stessa si scioglie con l'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

Il Presidente della Commissione elettorale, concluso l'iter, procede a redigere apposito verbale di chiusura delle operazioni, che riepiloga le attività svolte dall'organismo ed i risultati conseguiti da ciascun candidato a seguito delle elezioni. Il verbale così redatto, sottoscritto da tutti i membri della Commissione elettorale, deve essere reso pubblico ai Soci e depositato agli atti dell'associazione.

Nell'ipotesi di decadenza, di dimissioni, di radiazione o in ogni altro caso di impedimento di uno dei membri della Commissione, si provvede immediatamente alla sua sostituzione con il più anziano di iscrizione o, a parità di iscrizione, con il più anziano di età, fra i Commissari supplenti.

#### ART. 5 - POTERI E DOVERI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

Alla Commissione elettorale spetta il compito di:

- a) comunicare agli associati le notizie necessarie al regolare espletamento dell'iter elettorale;
- b) ricevere la presentazione delle liste contenenti le candidature a ciascuna delle due cariche sociali da rinnovare;
- c) verificare il possesso dei requisiti di candidabilità in capo ai Soci che intendono proporre la propria candidatura;
- d) verificare il corretto adempimento degli obblighi per la presentazione delle liste;
- e) verificare l'autenticità e la regolarità delle firme apposte dai Soci;
- f) distribuire il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- g) organizzare e gestire le funzioni elettorali all'interno dei seggi elettorali;
- h) richiedere all'organo competente tutto quanto ritiene necessario per il corretto svolgimento delle elezioni.
- i) predisporre le schede elettorali facendo attenzione a garantire che tutte le liste siano disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di contemporaneità della presentazione delle liste elettorali, l'ordine di precedenza è quello alfabetico della denominazione della lista;
- j) effettuare lo spoglio pubblico delle schede votate, conteggiando i voti raccolti da ogni lista e da ogni candidato a ciascuna carica sociale;
- k) vigilare sulla correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
- l) redigere i verbali e qualunque atto si rendesse necessario per la regolarità e la validità delle elezioni;
- m) decidere tempestivamente sui ricorsi presentati dai Soci;
- n) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati;
- o) trasmettere il verbale conclusivo al Consiglio Direttivo in carica.

Inoltre i componenti della Commissione hanno il dovere morale ed etico di garantire:

1. il corretto svolgimento delle elezioni, assicurando la non manomissione dei sigilli elettorali o l'alterazione delle schede;
2. l'elezione degli organi sociali attraverso un'adeguata e corretta informazione agli associati;
3. il ricambio delle cariche sociali a scadenza di mandato.

A tal fine dovranno assumere un comportamento trasparente e corretto verso i Soci e verso gli organi sociali, nonché vigilare sull'integrità dei sigilli elettorali e delle schede elettorali.

#### ART. 6 - RIMBORSO SPESE PER LE FUNZIONI ELETTORALI

Ai componenti della Commissione elettorale spetta un rimborso per le spese di viaggio o di altre spese regolarmente documentate ed effettivamente sostenute per l'attività prestata per il regolare svolgimento delle elezioni.

Spetta al Consiglio Direttivo in carica, riconoscere alla Commissione elettorale somme di denaro a titolo di anticipazione per l'avvio delle attività elettorali e l'adempimento degli obblighi informativi sanciti dal presente regolamento. Tali somme dovranno essere successivamente giustificate mediante la presentazione di idonea documentazione fiscale che attesti le spese effettivamente sostenute per il regolare svolgimento dell'iter elettorale, e per la divulgazione dei comunicati ai Soci.

È da escludere qualsiasi rimborso non supportato da documentazione originale ed esplicitamente riferita al periodo interessato dall'attività elettorale. Se la stessa non è sufficiente a motivare le somme anticipate per conto dell'associazione, la spesa sostenuta non può essere in alcun caso rimborsata e pertanto il costo sarà a carico del responsabile dell'acquisto. Altresì, le spese non pertinenti alle finalità elettorali, non potranno essere in alcun caso rimborsate.

Per rendere certe le modalità di riconoscimento dei rimborsi spese ai componenti della Commissione, le istanze di rimborso non possono essere illimitate e non possono superare il limite massimo preventivamente stabilito dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dalla Commissione elettorale che superino il limite massimo stabilito dall'organo direttivo devono essere preventivamente autorizzate e motivate da parte del Presidente della Commissione elettorale.

Tutta la documentazione per la richiesta di rimborso deve essere presentata al Tesoriere, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla data in cui è fissato lo scrutinio finale.

I rimborsi spese per l'espletamento delle funzioni elettorali dovranno essere allocate in apposita voce del rendiconto economico-finanziario. Spetta al Segretario del FONDO DI SOLIDARIETÀ la conservazione di tutti i giustificativi di spesa e della documentazione prodotta durante il periodo elettorale, che potrà essere visionata dagli associati secondo le modalità stabilite dall'ultimo comma dell'art. 29 dello Statuto sociale.

#### ART. 7 - OBBLIGHI DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

Il Consiglio Direttivo uscente del FONDO DI SOLIDARIETÀ, in collaborazione con l'Azienda, provvede a quanto ritenuto necessario al regolare svolgimento delle operazioni elettorali (ad esempio: utilizzo dei locali e di attrezzature per la riproduzione e diffusione di materiale elettorale, nonché utilizzo delle linee telefoniche secondo le disponibilità aziendali e associative).

I Consiglieri dell'organo direttivo uscente hanno il dovere di essere leali e collaborativi con i componenti della Commissione elettorale per il raggiungimento del risultato finale.

## ART. 8 - ELETTORI ED ELEGGIBILITÀ DEI SOCI

Sono elettori ed eleggibili tutti i Soci iscritti al sodalizio alla data della nomina della Commissione elettorale ed in regola coi pagamenti delle quote associative e di qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta al circolo. Non possono partecipare all'elezione degli organi sociali, i componenti della Commissione elettorale, nonché gli associati che ricoprono la qualità di Soci sostenitori.

L'elenco dei Soci che hanno diritto a partecipare alle votazioni e l'elenco dei seggi elettorali, sono consegnati tempestivamente alla Commissione elettorale dal Consiglio Direttivo uscente, a cui spetta il compito di cooperare per l'organizzazione logistica dei seggi elettorali.

I Soci ammessi a partecipare all'elezione degli organi sociali sono tenuti ad esercitare il diritto di voto presso il seggio elettorale indicato dal Consiglio Direttivo.

## ART. 9 - TERMINI PER LE ELEZIONI

La Commissione elettorale, entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione dell'Assemblea dei Soci che la nomina, con avviso pubblico da affiggere nell'albo sociale ed in quelli aziendali preventivamente indicati nell'Assemblea, invita i Soci del sodalizio a presentare le liste contenenti i nominativi dei candidati.

Le liste contenenti i nominativi dei Soci candidati devono essere presentate entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra, secondo le modalità di seguito stabilite.

## ART. 10 - MODALITÀ E TERMINI DI CANDIDATURA

Possono proporre la propria candidatura alle elezioni degli organi del FONDO DI SOLIDARIETÀ tutti i Soci individuati dal presente regolamento e dallo Statuto sociale, entro e non oltre il termine stabilito e reso noto dalla Commissione elettorale.

Le liste devono essere sostenute da almeno 50 firme dei Soci iscritti al FONDO DI SOLIDARIETÀ ed aventi diritto al voto, le cui firme chiare e leggibili devono essere allegate all'istanza di partecipazione all'elezione, sottoscritta da tre responsabili di lista. Ogni Socio può appoggiare una sola lista di candidati, che al proprio interno distingue univocamente gli aspiranti alla carica di Consigliere da quelli aspiranti alla carica di Revisore.

Ciascuna lista, pena l'inammissibilità alla competizione elettorale, deve contenere un numero di candidati pari al massimo al doppio dei membri da eleggere per ciascun organo sociale e comunque non inferiore al numero dei Consiglieri e dei Revisori da nominare tra effettivi e supplenti. Non sono eleggibili i membri la cui nomina è per Statuto riservata all'Azienda, che provvede tempestivamente a designare i due componenti nel Consiglio Direttivo ed il componente del Collegio dei Revisori, dandone comunicazione alla Commissione elettorale, entro la conclusione delle operazioni di voto.

La candidatura deve essere convalidata dalla firma apposta dal Socio candidato, mediante la quale egli dichiara di non aver accettato la candidatura in altra lista o per un altro organo sociale all'interno della stessa lista. Le sottoscrizioni sono nulle se le stesse sono presenti in più liste concorrenti. In tal caso, il nominativo del Socio sarà annullato dalla Commissione elettorale da entrambe le liste e la firma sarà ritenuta come non

apposta e quindi non valida ai fini del raggiungimento della percentuale prevista per la presentazione della lista.

Il gruppo di Soci, organizzati in lista, che intendono candidarsi devono nominare tra di essi tre responsabili, i quali provvederanno a far pervenire alla Commissione elettorale, nei termini e nelle modalità da essa stabilite, l'istanza di partecipazione alle elezioni, specificando il nome della lista elettorale, i dati anagrafici di ciascuno dei candidati, i rispettivi recapiti telefonici nonché la tipologia di carica sociale per la quale il Socio si candida. All'istanza dovranno essere allegate le firme autentiche, chiare e leggibili dei candidati e dei Soci che intendono sostenere la lista elettorale. Per i Soci promotori della lista elettorale deve essere indicato, oltre a nome e cognome in stampatello, anche luogo e data di nascita.

La Commissione elettorale deve riportare in tutti i suoi atti la denominazione in modo assolutamente conforme a quella utilizzata in occasione della presentazione della lista e non può, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni.

A garanzia di una migliore identificazione della lista dei candidati, all'istanza di partecipazione alle elezioni deve essere allegato un contrassegno univoco, che non deve in alcun caso trarre in errore l'elettore.

#### ART. 11 - VERIFICA DELLE CANDIDATURE E PUBBLICAZIONE DELLE LISTE

Spetta alla Commissione elettorale verificare entro 7 (sette) giorni dal termine previsto per la presentazione delle liste, la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti richiesti dallo Statuto e dal presente regolamento, nonché la rispondenza degli atti a quanto stabilito.

Valutata la corretta presentazione delle liste e delle candidature, la Commissione elettorale rende noto agli associati l'elenco delle liste che provvisoriamente sono state ammesse alle elezioni, elencando all'interno di ciascuna di esse i nominativi e le date di nascita dei candidati al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori, in rigoroso ordine alfabetico; in caso di omonimia verrà iscritto per primo il candidato più anziano di età.

Le liste escluse possono presentare ricorso entro 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione del comunicato, trascorsi i quali la Commissione elettorale è tenuta a pronunciarsi entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della contestazione, motivando la decisione finale inappellabile.

In caso di accoglimento del ricorso e conseguente ammissione tardiva della lista ricorrente alla competizione elettorale, la Commissione provvede a darne immediata informativa ai Soci attraverso l'utilizzo di qualunque strumento ritenuto adeguato a garantire una proporzionata pubblicità alle liste concorrenti ammesse all'iter elettorale.

Spetta alla Commissione elettorale procedere alla redazione delle due tipologie di schede elettorali: una riservata all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e l'altra per l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori. Ciascuna tipologia di scheda elettorale riporterà i nominativi dei Soci candidati contraddistinti dalla lista di appartenenza.

#### ART. 12 - PUBBLICIZZAZIONE E DECADENZA

Il calendario e l'orario delle votazioni sono stabiliti e comunicati dalla Commissione elettorale, in modo da permettere l'esercizio del voto agli associati al sodalizio nel rispetto delle esigenze del servizio.

Nel caso in cui, nel corso dell'iter elettorale, la Commissione elettorale accerti che un Socio candidato ad una delle cariche sociali non possieda più i requisiti richiesti per partecipare alle elezioni, oppure rinunci a partecipare o non abbia ottemperato a quanto sancito dal presente regolamento, la Commissione stessa provvederà ad annullare la sua candidatura e ne darà notizia all'interessato e ai responsabili della lista. Qualora la lista dovesse, di conseguenza, risultare composta da un numero di candidati inferiore al minimo stabilito dall'art. 10 del presente regolamento, la stessa sarà esclusa dalla competizione elettorale.

Le cause d'ineleggibilità e incompatibilità, sia preesistenti all'elezione sia sopravvenute, comportano l'immediata decadenza dalla carica sociale ricoperta. Il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile provvede alla sostituzione del Consigliere decaduto con il candidato più votato fra i non eletti, ovvero in mancanza, per cooptazione tra gli associati al FONDO DI SOLIDARIETÀ. Il Consigliere così eletto resterà in carica sino alla prossima assemblea che provvederà a ratificarne la nomina ovvero ad eleggere altro socio. Analogamente si procederà per il Collegio dei Revisori, qualora non si possa più ricorrere ai supplenti. Della nuova nomina il Consiglio Direttivo darà adeguata informativa ai Soci.

#### ART. 13 - ISTITUZIONE E DISLOCAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI

Per le consultazioni elettorali, il Consiglio Direttivo in carica individua le circoscrizioni in funzione del numero dei Soci che risultano iscritti al FONDO DI SOLIDARIETÀ, tenendo conto della loro distribuzione nelle diverse aree di lavoro e della loro disposizione sul territorio regionale. La dislocazione dei seggi elettorali dovrà essere fatta in maniera da agevolare al massimo l'afflusso degli elettori, anche nelle principali sedi di lavoro decentrate.

L'elenco delle circoscrizioni elettorali con l'ubicazione dei relativi seggi di competenza di ogni Socio deve essere affisso a cura della Commissione elettorale nelle sedi di lavoro dei dipendenti e nelle sedi territoriali del FONDO DI SOLIDARIETÀ almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni.

#### ART. 14 - SEGGI ELETTORALI: COMPOSIZIONE

Ogni seggio elettorale sarà composto da almeno 5 (cinque) componenti della Commissione elettorale, e sarà eventualmente sorvegliato da rappresentanti di lista, la cui nomina deve preventivamente essere comunicata al Presidente della Commissione per il corretto svolgimento delle funzioni elettorali, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per le consultazioni elettorali.

I rappresentanti di lista incaricati di assicurare il regolare svolgimento dell'iter elettorale devono essere individuati fra tutti i Soci non candidati alle consultazioni elettorali.

Il Presidente della Commissione elettorale è tenuto, in apposita riunione, ad istruire i partecipanti al seggio per quanto di loro competenza; in tale sede verrà consegnato il materiale e qualunque altra attrezzatura necessaria al regolare svolgimento delle funzioni del seggio. Tutti i partecipanti al seggio sono responsabili nei confronti dei Soci dei materiali consegnati e del corretto svolgimento delle consultazioni.

Resta a cura della Commissione munire ogni seggio di urne elettorali, idonee ad una regolare votazione, che resteranno chiuse e sigillate sino all'inizio dello scrutinio, e di fornire i componenti del seggio di un elenco

completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso, opportunamente predisposto dal Consiglio Direttivo.

#### ART. 15 - SEGGI ELETTORALI: APERTURA-CHIUSURA

Prima dell'apertura dei seggi il Presidente della Commissione elettorale e un componente di seggio devono convalidare esternamente le schede di voto mediante apposizione delle proprie firme negli appositi spazi, congiunte al timbro del sodalizio.

L'orario di apertura e chiusura dei seggi sarà stabilito dalla Commissione elettorale in base ad accordi con l'Azienda per l'eventuale utilizzo dei locali concessi. In alternativa, il Presidente della Commissione elettorale può presentare apposita istanza al Consiglio Direttivo del sodalizio per la ricerca di locali idonei all'espletamento delle funzioni elettorali.

#### ART. 16 - MODALITÀ DI VOTO

Gli elettori, per esercitare il proprio diritto di voto, devono recarsi negli orari previsti al seggio relativo alla propria circoscrizione. Gli elettori non possono votare in circoscrizioni diverse da quelle preventivamente stabilite, salva la facoltà riconosciuta agli elettori di esercitare il diritto di voto presso i seggi universali, istituiti dal Consiglio Direttivo e comunicati ai Soci secondo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 13 del presente regolamento.

L'esercizio del diritto di voto avviene dopo l'esibizione del documento di riconoscimento e la registrazione del Socio in apposito elenco; espletate tali formalità, vengono consegnate all'elettore le schede di voto convalidate precedentemente e prive di qualunque segno di riconoscimento. Se sprovvisti di un documento personale i Soci elettori devono essere riconosciuti da almeno due dei componenti della Commissione elettorale presente nel seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

Nel consegnare le due schede elettorali al Socio avente diritto al voto, la Commissione elettorale provvede a far apporre la firma dello stesso elettore accanto al suo nominativo nell'elenco a disposizione del seggio elettorale.

La votazione deve avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto. Il voto è, pertanto, segreto e diretto e non può essere espresso né per lettera né per interposta persona.

Gli elettori possono assegnare solo il voto di lista o anche fino a due preferenze all'interno della lista per cui hanno espresso il proprio voto, contrassegnando con un segno il nominativo o i nominativi prescelti.

Nel caso in cui la scheda elettorale riporti più preferenze di quelle consentite dal presente regolamento, è considerato valido solo il voto di lista quando questo è inequivocabile, mentre le preferenze date ai candidati sono annullate. È assegnato il voto alla lista anche quando sia votata la lista e le preferenze sono date a candidati di altre liste concorrenti oppure quando non sia possibile identificare con certezza il nominativo del candidato.

Sono ritenute nulle le schede elettorali riportanti segni di riconoscimento, danneggiate o che riportano il contrassegno su più liste. Sono altresì considerate nulle le schede elettorali diverse da quelle preparate dalla Commissione elettorale o che non presentano alcuna convalida da parte dei componenti del seggio. Le



schede non riportanti alcuna votazione saranno considerate bianche e quindi anch'esse non valide ai fini della determinazione del quorum elettorale.

Le schede elettorali riportanti l'espressione di voto, opportunamente ripiegate, devono essere riposte nelle urne, sigillate dai partecipanti al seggio.

Il Segretario del seggio è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente della Commissione elettorale eventuali problemi o irregolarità che dovessero sorgere durante lo svolgimento delle consultazioni.

Al termine della votazione, i registri e i verbali firmati da tutti i componenti del seggio, congiuntamente alle schede di voto (convalidate ex. art. 15, comma 1, del regolamento elettorale), devono essere sigillati nell'urna elettorale, che dovrà essere custodita fino alla chiusura delle consultazioni elettorali.

#### ART. 17 – SCRUTINIO: TERMINI E MODALITÀ

Lo scrutinio deve avvenire, nei giorni successivi alla conclusione delle consultazioni, secondo il calendario stabilito dalla Commissione elettorale e reso pubblico ai Soci.

Le operazioni di scrutinio, sotto la diretta responsabilità del Presidente della Commissione elettorale, sono pubbliche.

All'atto dell'avvio dello scrutinio la Commissione elettorale provvede a togliere i sigilli dall'urna e procede al controllo dei verbali e dei registri; espletata tale formalità provvede alla redazione degli elenchi definitivi delle preferenze ottenute dalle liste e dai candidati presenti all'interno di ciascuna delle liste.

Il Segretario della Commissione elettorale, sotto il controllo del Presidente, deve riportare negli appositi registri l'esito delle consultazioni, elencando il numero di voti validi ottenuti dalle liste per ciascun organo sociale e il numero di preferenze ottenuto dai candidati alle due cariche sociali da eleggere.

#### ART. 18 - RIPARTIZIONE E ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

Per garantire la massima democrazia rappresentativa il numero dei seggi da attribuire viene ripartito secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti riportati dalle singole liste concorrenti per ciascun organo sociale.

I seggi sono attribuiti alle sole liste che avranno conseguito un numero di voti validi pari o superiore al quorum elettorale, che si ottiene dividendo il numero dei voti validi alle liste (escluse le schede bianche e nulle) per il numero dei seggi da assegnare per ciascun organo sociale.

Definito il quorum, la Commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei seggi tra le liste concorrenti, senza apportare alcun arrotondamento per difetto o per eccesso, al quoziente ottenuto dal rapporto tra numero di voti validi di ciascuna lista e quorum. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste che, avendo raggiunto il quorum elettorale, hanno ottenuto i migliori resti e in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale.

Solo dopo aver ripartito i seggi tra le liste che hanno raggiunto il quorum, la Commissione elettorale procede alla loro attribuzione sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno ottenuto i seggi, al fine di proclamare gli eletti per ciascuna carica sociale.

## ART. 19 - ESITO, RICORSI E RECLAMI

Per ognuno degli organi sociali, la Commissione elettorale, provvede a determinare, con riserva su eventuali ricorsi e reclami, i nominativi degli eletti nel seguente modo:

- a) risultano eletti nel Consiglio Direttivo i 9 (nove) Soci che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nelle liste dei candidati Consiglieri in base al numero di seggi spettante alla lista di appartenenza;
- b) per quanto attiene l'attribuzione dei seggi del Collegio dei Revisori, i primi due assegnati saranno quelli dei membri effettivi e i secondi due quelli dei membri supplenti. Assegnati i seggi alle liste, essi saranno attribuiti ai candidati all'organo di controllo che all'interno di ciascuna lista concorrente avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Nel caso di parità di preferenze fra due o più Soci nella stessa lista, risulta eletto il candidato più anziano di iscrizione e a parità di iscrizione quello più anziano di età.

Eventuali reclami o ricorsi devono essere trasmessi, con lettera scritta, al Comitato Elettorale, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di pubblicazione degli esiti delle elezioni redatti con riserva.

Entro 7 (sette) giorni dalla data della pubblicazione degli esiti delle consultazioni elettorali la Commissione elettorale, valutati i ricorsi o i reclami pervenuti nei termini sopra stabiliti e definite le eventuali controversie provvede, a suo insindacabile giudizio, a sciogliere la riserva.

Sciolta la riserva, il Presidente della Commissione elettorale provvede a pubblicare l'esito definitivo delle elezioni con i nominativi dei candidati eletti. Allo stesso spetta l'onere di notificare, agli eventi diritto, l'avvenuta elezione, nei rispettivi organi del Circolo, nonché la data, l'ora e il luogo della prima riunione degli eletti che deve avvenire entro i successivi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione delle nomine.

Espletate tali formalità la Commissione elettorale, dopo aver depositato agli atti dell'associazione tutti i verbali e tutto il materiale inerente le consultazioni elettorali, si scioglie all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

## ART. 20 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I Soci che infrangono le norme del presente Regolamento, su proposta del Presidente della Commissione elettorale al Collegio dei Probiviri, oltre a quanto previsto dall'articolo 30 dello Statuto, sono sospesi dalle attività del circolo da uno a sei mesi, con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo.

I provvedimenti disciplinari presi dal Consiglio Direttivo sono resi noti ai Soci, mediante affissione nella bacheca sociale.

\*\*\*

## REGOLAMENTO ELETTORALE FONDO DI SOLIDARIETÀ